



Altenexemplar Versand: 2008 Dez. 17. Su

CH-3003 Berna, SG-DATEC

Ai Governi cantonali

Berna, il 17 dicembre 2008

### **Revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio: avvio della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 12 dicembre 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di svolgere una procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge sullo sviluppo territoriale presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali di Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate.

Tenuto conto dell'ampiezza e della complessità dell'avamprogetto sottoposto a consultazione, il Consiglio federale ha deciso di fissare il **termine di risposta a 4 anziché a soli 3 mesi**. La durata ideale, considerata la natura dell'avamprogetto, sarebbe stata di 6 mesi; poiché la revisione della LPT è tuttavia intesa come un controprogetto indiretto all'iniziativa per il paesaggio presentata il 14 agosto 2008, per ragioni di tempistica non è possibile concedere il lasso di tempo auspicato. La procedura di consultazione si concluderà pertanto il 17 aprile 2009.

Qui seguito sono riportate le **grandi linee del progetto**.

Il diritto vigente ha dato buoni risultati sotto vari aspetti e non vi è perciò alcun motivo di procedere a un rifacimento totale. In particolare, la pianificazione del territorio deve rimanere prevalentemente di competenza dei Cantoni (art. 75 Cost.). L'avamprogetto non attribuisce alla Confederazione nuove competenze destinate a limitare quelle cantonali. Sfrutta piuttosto fino in fondo le possibilità che la Costituzione federale offre alla Confederazione, la quale può quindi vincolare in vari ambiti i Cantoni a prescrizioni più precise di quanto non faccia il diritto vigente. In questo modo la Confederazione ottempera pienamente alla sua parte di responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi costituzionali in materia di pianificazione del territorio.



Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione, l'avamprogetto mira a potenziare quelli già collaudati (concezioni e piani settoriali, piani direttori cantonali e piani di utilizzazione). Anche ciò che potrebbe sembrare nuovo è in realtà lo sviluppo di elementi già esistenti. Il Progetto territoriale Svizzera deve pertanto essere inteso come un aggiornamento e un'ottimizzazione delle Linee guida del 1996 per l'ordinamento del territorio svizzero e i progetti territoriali cantonali corrispondono alle grandi linee che già oggi i Cantoni sono tenuti a determinare per il proprio sviluppo territoriale (art. 6 cpv. 1 LPT). I programmi d'agglomerato, ormai radicati nell'uso, ricevono una base legale esplicita. Non sono quindi introdotti strumenti di pianificazione completamente nuovi.

Gli obiettivi generali del nuovo avamprogetto sono: promuovere la collaborazione tra le autorità, formulare in modo più preciso i compiti dei Cantoni e accelerare gli iter procedurali, nella misura di quanto concesso alla Confederazione nel quadro delle sue competenze costituzionali. L'idea di fondo è però quella di colmare le lacune della legge vigente.

Qualche nuova disposizione non sarebbe stata sufficiente a dare spazio alle nuove tematiche e ai chiarimenti indispensabili per facilitare il raggiungimento dei suddetti obiettivi costituzionali. Sotto il profilo della forma, si propone quindi una revisione totale della LPT, in modo da garantire una migliore comprensibilità della legge. Si è anche colta l'occasione per porre l'accento, già nel titolo della legge, sull'elemento dinamico, non parlando più di *pianificazione del territorio*, ma di *sviluppo territoriale*. Il presente avamprogetto riprende però ampiamente, sebbene in forma aggiornata, il contenuto di quanto era sancito nella LPT. Dal punto di vista materiale, pertanto, piuttosto che di una revisione totale è più opportuno parlare di un'ottimizzazione o di una revisione parziale, seppur sostanziale, del diritto vigente.

I **punti essenziali** dell'avamprogetto di legge sullo sviluppo territoriale (AP-LSTe) possono essere riassunti come illustrato qui di seguito.

Nell'ambito delle **pianificazioni della Confederazione**, il Progetto territoriale Svizzera, elaborato in stretta collaborazione con i Cantoni, le Città e i Comuni, deve essere dotato di una base legale esplicita e reso obbligatorio (art. 14 e 18 AP-LSTe). Le concezioni e i piani settoriali della Confederazione devono essere mantenuti.

Per far sì che la legge sia conforme alla realtà territoriale, numerose disposizioni proposte si occupano specificamente delle aree metropolitane, degli agglomerati e delle Città (cfr. art. 21 - 23 AP-LSTe), senza tuttavia trascurare gli spazi rurali (cfr. art. 24 AP-LSTe). In questo contesto anche il programma d'agglomerato trova nell'avamprogetto un fondamento legale esplicito. Le nuove disposizioni riguardanti la **pianificazione negli spazi funzionali** sono state formulate con lo scopo di colmare una lacuna significativa della LPT.

Nella LPT spicca un'importante assenza quanto alla **pianificazione direttrice**, cioè quella di qualsiasi riferimento concreto ai contenuti minimi stabiliti dalla Confederazione per tale pianificazione. Il presente avamprogetto rende pertanto esplicite le prescrizioni in materia (art. 25 segg. AP-LSTe). Particolare importanza viene attribuita in merito allo sviluppo centripeto degli insediamenti (art. 28 AP-LSTe).

Le **zone edificabili** rappresentano un tema chiave dell'avamprogetto. Come si evince dalla Statistica 2007 delle zone edificabili della Svizzera, in molti Comuni queste zone sono sovradimensionate e non sempre ubicate nel luogo più idoneo. I Cantoni sono pertanto chiamati a rivalutare ed eventualmente



adeguare le proprie zone edificabili (art. 84 AP-LSTe). Inoltre, in caso di nuovi azzonamenti, il fabbisogno di terreno edificabile non dovrà essere stabilito semplicemente a livello comunale, bensì a livello regionale. Al fine di contrastare il fenomeno della tesaurizzazione, un terreno potrà essere incorporato in una zona edificabile soltanto se è effettivamente disponibile (art. 40 AP-LSTe). L'avamprogetto propone infine misure concrete destinate ad adeguare zone edificabili esistenti e sovradimensionate (creazione di zone edificabili di riserva [art. 76 - 79 AP-LSTe]).

Uno dei fattori che, in passato, ha contribuito alla dispersione delle zone edificabili è senza dubbio il fenomeno della tesaurizzazione. L'avamprogetto contiene pertanto disposizioni esplicite atte a promuovere una migliore **disponibilità di terreno edificabile** (art. 45 segg. AP-LSTe). Al riguardo, si propone, a determinate condizioni, di assoggettare i proprietari fondiari all'obbligo di costruire (Art. 47 AP-LSTe).

Per il territorio situato al di fuori delle zone edificabili l'avamprogetto introduce il concetto di **zone coltivate** (cfr. art. 48 AP-LSTe). Queste ultime (cfr. art. 48 - 57 AP-LSTe) includono tutte le zone non edificabili adibite a funzioni molto varie, tra cui l'agricoltura, la protezione della natura, le acque, le zone boschive, il tempo libero e gli spazi ricreativi. La «zona coltivata» rispecchia meglio questa realtà di quanto non faccia la legge vigente, che, con la nozione di «zona agricola», si riferisce soltanto a una di queste molteplici funzioni. Nell'avamprogetto vengono dunque fissati diversi principi (cfr. art. 52 - 57 AP-LSTe), che andranno successivamente precisati con norme (sussidiarie) sancite nell'ordinanza. Tali principi resteranno validi fino a quando il diritto cantonale non adotterà, dopo approvazione da parte del Consiglio federale, una diversa precisazione in merito (cfr. art. 51 AP-LSTe). Ai Cantoni viene così data la facoltà di elaborare disposizioni che rispecchino, più di quanto possa fare il diritto federale, le condizioni e le esigenze concrete del loro territorio. Lo scopo è anche di rispondere alla critica più volte ribadita secondo cui un ordinamento indistintamente valido per tutto il territorio svizzero non tiene sufficientemente conto delle diversità che caratterizzano il Paese. Ciò non intacca, ovviamente, la ripartizione tra zone edificabili e zone non edificabili, fondamentale ai fini della pianificazione del territorio.

L'avamprogetto di legge contiene altresì varie **disposizioni in materia di diritto fiscale** (art. 65 segg. AP-LSTe). Questi strumenti di natura economica dovrebbero concorrere al pieno raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo territoriale.

Infine, anche nell'ambito dello sviluppo territoriale sarà necessario intervenire con **misure di incentivazione**, spesso più efficaci di obblighi e divieti. Al fine di promuovere le innovazioni e la loro effettiva attuazione, si prevedono anche mezzi finanziari (cfr. art. 12 seg. AP-LSTe), come avviene già per la politica regionale e nei settori dell'energia e del paesaggio.

Per i dettagli relativi ai singoli articoli si rimanda alle spiegazioni dettagliate contenute nel rapporto esplicativo.

*In allegato vi sottoponiamo per parere l'avamprogetto di revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio unitamente al rapporto esplicativo. Ulteriori copie della documentazione per la procedura di consultazione possono essere scaricate all'indirizzo:*

<http://www.admin.ch/ch/i/ogg/pc/pendent.html>.



Vi invitiamo a inviare i vostri pareri scritti entro il 17 aprile 2009 all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Berna 3003, oppure per e-mail al seguente indirizzo ARERegistratur-Dokumentation@are.admin.ch.

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, vogliamo gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra stima.

Moritz Leuenberger  
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto sottoposto alla consultazione e rapporto esplicativo
- Presentazione sinottica della LPT e dell'AP-LSTe (allegato 1 al rapporto esplicativo)
- Confronto tra gli strumenti di pianificazione AP-LSTe ↔ LPT (allegato 2 al rapporto esplicativo)
- Elenco dei destinatari